

# proposta di legge n. 143

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi

*presentata in data 7 ottobre 2011*

---

RIORDINO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
(E.R.S.U.)

---

Sono trascorsi oltre 15 anni dall'entrata in vigore della L.R. 38/96 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario" e nonostante le varie modifiche che si sono succedute nel tempo appare di tutta evidenza la necessità di un intervento forte che veda la Regione Marche allineata con le altre Regioni con un impianto normativo e un assetto organizzativo regionale degli interventi in materia di diritto allo studio.

Si tratta di dare piena e reale esecuzione ad un principio di insuperata visione strategica nella costruzione di una società migliore stabilito con grande lungimiranza dai padri costituenti secondo il quale ad ogni persona viene permesso di poter raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e con essi di poter aspirare a salire la scala sociale, emancipandosi non già in ragione delle proprie eredità quanto piuttosto delle proprie capacità.

La proposta di legge intende razionalizzare il sistema garantendo finalmente uniformità di trattamento sul tutto il territorio regionale, da Urbino fino ad Ascoli Piceno, indirizzando le azioni verso la più ampia inclusione ed il sostegno al superamento degli ostacoli che possono condizionare l'accesso, la frequenza, il completamento con esito positivo degli studi, potenziando il raccordo fra studio ed inserimento lavorativo nelle imprese del territorio e istituendo un osservatorio regionale per il monitoraggio delle domande e dei risultati conseguiti.

Tali azioni intendono ampliare ed innovare il tradizionale concetto del diritto allo studio, sia per quanto riguarda la gamma delle opportunità, sia per quanto attiene ai destinatari delle stesse, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto socio-economico del Paese, delle trasformazioni indotte dall'ampliamento dell'Unione Europea e dell'internazionalizzazione.

A tali finalità si aggiunge l'intento di snellire i processi decisionali e di promuovere per la generalità degli studenti un sistema ampliato di interventi e servizi e, grazie all'ottimizzazione delle risorse e degli strumenti, la garanzia del sostegno economico per tutti i meritevoli, se privi o carenti di mezzi.

Il quadro di riferimento normativo

Con la riforma del Titolo V della Costituzione l'assetto delle competenze in materia di diritto allo studio universitario e dell'alta formazione artistica e musicale lascia alle Regioni la possibilità di autodeterminarsi in autonomia fermo il rispetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni afferenti ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale di competenza dello Stato.

Recentemente ha ridisegnare ancora una volta il sistema nazionale universitario è intervenuta la così detta "riforma Gelmini" che è in via di completamento con la revisione della legge 390/1991 e la conseguente emanazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La nuova concezione del diritto allo studio

Una Regione che intende affermare il Diritto allo Studio Universitario non può limitarsi a sostenere il sistema universitario regionale affinché offra la più ampia e qualificata offerta didattica ma deve adottare tutte quelle misure idonee ad accompagnare gli studenti nei più alti gradi dell'istruzione anche laddove non presenti sul territorio.

Investire sui giovani significa investire nello sviluppo.

Investire nelle azioni di sostegno alla formazione superiore significa quindi porre in essere infrastrutture fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, in grado di accrescere al tempo stesso la qualità sociale, come sistema ampio di opportunità e di inclusione, e la competitività economico/produttiva del territorio sociale attraverso l'innovazione e la diffusione di conoscenze e competenze sempre più avanzate.

Incardinare una chiara strategia per il diritto allo studio intesa come politica di investimento per lo sviluppo oltre a cogliere un impegno programmatico importante della legislatura rende possibile aggregare ed attrarre interesse da parte di altri soggetti, non solo istituzionali, convogliando su questi temi nuove risorse, oltre a quelle tradizionali, che permettano ulteriori linee di intervento.

Occorre inoltre superare steccati ostativi allo sfruttamento del patrimonio immobiliare degli enti e dei loro servizi in una ottica di razionalizzazione, di ampliamento della gamma delle prestazioni e non ultimo di recupero delle risorse.

Nello stesso tempo, occorre individuare misure di contrasto di alcuni punti di debolezza come ad esempio:

- la capacità, ancora insufficiente, di attrarre studenti di altri Paesi, europei ed extraeuropei;
- la carenza di un sistema di servizi atti a sostenere da un lato la fase immediatamente successiva alla conclusione degli studi ed il primo inserimento lavorativo e dall'altro al soddisfacimento della domanda del tessuto economico produttivo e professionale;
- il sedimentarsi di condizioni di utilizzo e di accesso ai servizi, come quelli abitativi e

ristorativi, molto diverse per gli studenti degli Atenei della regione.

La governance del sistema e gli atti di programmazione.

Il progetto di legge mira pertanto alla costruzione di una governance del sistema che consenta l'elaborazione delle strategie per il diritto allo studio in visione unitaria, con la partecipazione ed il concorso di tutti i soggetti in campo per integrare le rispettive azioni e competenze, così superando la "parzialità" degli interventi ed ottimizzando le risorse disponibili.

Una Agenzia regionale rappresenta la modalità organizzativa più adeguata a corrispondere efficacemente alle finalità ed alle esigenze evidenziate, non ultima quella della razionalizzazione della spesa al fine di incrementare le risorse disponibili.

Una Agenzia unica, ma con un'organizzazione articolata in una sede centrale e in più punti sul territorio per servire le diverse sedi di insediamento universitario, garantendo agli studenti condizioni di accesso ai benefici e ai servizi più efficienti e, soprattutto, più uniformi senza steccati e fruibili su tutto il territorio regionale indipendentemente dalla sede in cui lo studente è iscritto consentendogli una mobilità favorevole allo sfruttamento ottimale della conoscenza e della ricerca.

L'unitarietà dell'assetto organizzativo e la salvaguardia delle sedi di Ateneo è garantita dagli organi (Presidente e Consiglio di amministrazione composto di quattro membri), da un unico bilancio e da una unitaria funzione di programmazione con la vigilanza sui conti affidata ad organo terzo nominato dalle forze di opposizione.

Alla Giunta, infine, il compito di vagliare gli atti fondamentali dell'Agenzia così come all'Assemblea il compito di valutare i risultati conseguiti.

La proposta di legge è composta da 5 capi.

Il Capo I (Disposizioni generali) individua le finalità della legge, i destinatari, tipologia di interventi, la programmazione regionale, la Consulta regionale degli interventi, l'osservatorio.

Si noti rispetto, alla precedente legislazione, in particolare:

l'affermazione della necessità dell'incremento della internazionalizzazione dei percorsi formativi di ricerca e professionali in linea con le finalità innovative e con le prescrizioni ministeriali peraltro premiali in termini di FFO per gli Atenei.

L'implementazione di un sistema informati-

vo volto a coniugare l'esigenze del mondo imprenditoriale e professionale della Regione e l'offerta didattica.

L'Istituzione dell'osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio delle domande e dei risultati conseguiti.

L'istituzione della Consulta ove è rilevante la partecipazione degli studenti articolata sul territorio compresi i capoluoghi di provincia sedi di corsi di laurea o di istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, come ad esempio Fermo ed Ascoli Piceno.

Con la programmazione triennale renderà possibile diversificare la presenza degli aventi diritto anche mediante riserve volte a garantire l'accesso agli studenti stranieri anche extracomunitari e, considerata l'affermazione della crescita sociale, sarà possibile avviare una formazione di garanzia europea che favorisca i processi di sviluppo, di integrazione e di pace.

Si pensi al ruolo significativo che la Regione potrà svolgere nell'area Adriatica accentuando la capacità attrattiva finendo con l'implementare nei Paesi interessati le tecnologie e processi produttivi di eccellenza appartenenti al territorio valorizzando in pari tempo il patrimonio storico culturale della nostra Regione.

Ovvero al ruolo altrettanto significativo che la Regione potrà offrire nell'area medio-orientale riservando alcune borse di studio a studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi provenienti da quella area favorendo il processo formativo e culturale e di pacificazione di quei Paesi.

Sarà inoltre possibile riservare risorse agli studenti marchigiani capaci e meritevoli ma carenti e privi di mezzi per il loro sostegno economico che intendano iscriversi presso corsi di laurea ovvero di specializzazione a copertura di esigenze di sistema produttivo locale non presenti nell'offerta didattica regionale.

L'articolo 1 esprime le finalità che la Regione intende perseguire con il presente progetto di legge.

L'articolo 2 elenca i destinatari degli interventi.

L'articolo 3 specifica le tipologie di intervento.

L'articolo 4 declina la programmazione regionale triennale.

L'articolo 5 declina la programmazione annuale.

L'articolo 6 istituisce la Consulta regionale per il coordinamento degli interventi.

L'articolo 7 istituisce l'osservatorio.

Capo II: Agenzia Regionale per il diritto agli Studi universitari e per l'alta Formazione (ADISU MARCHE)

L'Agenzia unica garantisce il superamento della disparità di trattamento tra gli studenti afferenti al sistema universitario e dell'alta formazione della Regione Marche pur mantenendo una ampia articolazione territoriale presso le attuali sedi legali degli Atenei al fine di assicurare una ampia gamma di servizi di prossimità.

Tale scelta comporterà immediatamente:

- Un unico bando di concorso regionale con unico criterio per l'attribuzione delle borse di studio.
- Un progressivo allineamento delle rette sui servizi abitativi nelle diverse sedi.
- Un processo di omogeneizzazione e di qualificazioni del servizio ristorativo liberamente fruibile su tutto il territorio regionale.
- Un unico sistema di acquisizione on line delle domande.
- Una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi attraverso le economie di scala.
- Un utilizzo più razionale e produttivo del patrimonio in dotazione.

Il Presidente dell'Agenzia è nominato con delibera della Giunta della Regione Marche fra soggetti particolarmente qualificati.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno garantire una rappresentazione territoriale delle quattro sedi di Ateneo.

Il Revisore Unico dei Conti è invece nominato dalla minoranza del Consiglio Regionale.

Il personale degli Ersu transita nell'Agenzia, resta nel ruolo unico regionale e mantiene il trattamento retributivo e previdenziale in godimento.

Da evidenziare la riserva espressa di controllo a favore della Giunta Regionale in materia di personale, pianta organica e di tutti gli atti di fondamentale importanza.

L'Agenzia viene istituita attraverso l'istituto della fusione per unione previsto per le società di diritto privato in quanto compatibile ai sensi dell'art. 172 TUIR senza particolari impatti in termini di imposte dirette e indirette.

L'articolo 8 definisce l'Agenzia regionale per il diritto allo studio.

L'articolo 9 individua gli organi dell'Agenzia.

L'articolo 10 descrive i poteri attribuiti al Presidente e le modalità di nomina.

L'articolo 11 descrive la composizione del consiglio di amministrazione.

L'articolo 12 descrive le competenze del consiglio di amministrazione.

L'articolo 13 disciplina il funzionamento del consiglio di amministrazione.

L'articolo 14 descrive gli atti fondamentali che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

L'articolo 15 descrive i compiti del revisore unico e le modalità di nomina.

L'articolo 16 declina l'ineleggibilità ed l'incompatibilità degli amministratori.

L'articolo 17 determina i compensi degli amministratori.

L'articolo 18 declina modalità di nomina e funzioni assegnate al Direttore dell'Agenzia.

L'articolo 19 disciplina la pianta organica e le disposizioni relative al personale.

L'articolo 20 definisce l'assetto organizzativo dell'Agenzia.

L'articolo 21 disciplina i mezzi finanziari.

L'articolo 22 individua il patrimonio dell'Agenzia.

L'articolo 23 contiene le disposizioni relative al bilancio dell'Azienda e al conto consuntivo.

L'articolo 24 disciplina lo Statuto e i regolamenti

L'articolo 25 disciplina il controllo sugli atti.

L'articolo 26 disciplina la vigilanza.

CAPO III: Disposizioni su singoli interventi e servizi

Da segnalare l'implementazione di nuovi servizi come ad esempio corsi brevi a favore degli studenti volti a migliorare le tecniche di comunicazione per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, coniugare la domanda con l'offerta, acquisire il Preliminary English Test ed altro ancora.

Inoltre meritevole di nota appare il riconoscimento di un ruolo attivo e propulsivo dell'Agenzia attribuendo alla stessa la natura di ente gestore di finanziamenti di fondi Europei per interventi a favore degli studenti dottorandi e ricercatori.

Rilevante l'incentivazione all'utilizzo delle strutture al fine di recuperare risorse per la gestione del patrimonio e per la gestione dei servizi e nel contempo favorire iniziative anche culturali promosse dagli enti locali.

Gli articoli dal 27 al 41 disciplinano i seguenti argomenti

L'articolo 27 disciplina le borse di studio

L'articolo 28 disciplina le tariffe e gli accertamenti

L'articolo 29 disciplina il servizio ristorazione

L'articolo 30 disciplina il servizio abitativo

L'articolo 31 disciplina il servizio agevola-

zione trasporti.

L'articolo 32 disciplina il prestiti d'onore

L'articolo 33 disciplina il servizio sanitario e di medicina preventiva.

L'articolo 34 disciplina il servizio di consulenza informazione e orientamento al lavoro

L'articolo 35 disciplina il servizio editoriale e librario.

L'articolo 36 disciplina le attività culturali sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti.

L'articolo 37 disciplina gli interventi a favore degli studenti diversamente abili

L'articolo 38 I disciplina gli interventi per attività a tempo parziale.

L'articolo 39 disciplina la pubblicità.

L'articolo 40 disciplina le sanzioni.

L'articolo 41 disciplina l'utilizzo delle strutture.

CAPO IV: Tassa regionale per il diritto allo studio.

La tassa regionale subisce un incremento pari a circa il 10% in ragione dei tagli operati dalle recenti manovre finanziarie del Governo ma resta comunque al di sotto della previsione massima stabilita dalla legge.

Si tenga conto, ai fini di una corretta valutazione di impatto, che allo studente idoneo alla borsa di studio la tassa verrà integralmente restituita.

I controlli sulla reale condizione economica vengono aumentati in percentuale e l'Agenzia potrà avvalersi della Guardia di Finanza.

L'articolo 42 disciplina oggetto e soggetti passivi della tassa.

L'articolo 43 disciplina accertamenti e rimborsi.

L'articolo 44 disciplina esoneri.

L'articolo 45 disciplina importo della Tassa.

CAPO V: Disposizioni finanziarie e finali

L'articolo 46 regola il finanziamento.

L'articolo 47 declina le norme transitorie e finali.

L'articolo 48 contiene l'abrogazione della l.r. 38/1996.

## CAPO I Disposizioni generali

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Marche con la presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in conformità con il proprio Statuto, disciplina l'attuazione del diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale al fine di:

- a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e i meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi;
- b) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
- c) promuovere l'integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, favorendo le iniziative che possono migliorare il sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali;
- d) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con le Università, enti locali, enti economici e parti sociali che concorrano all'attuazione del diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione, per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge;
- e) favorire, in accordo con le Università, la mobilità studentesca internazionale e l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
- f) acquisire informazioni e dati sulla popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e ogni altro dato funzionale ad una efficace programmazione degli interventi.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite attraverso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Marche (ADISU-MARCHE) nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e in collaborazione con il sistema universitario e il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia.

**Art. 2**  
*(Destinatari)*

1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario con sede nelle Marche, di seguito indicati con il termine di Università. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio ai sensi della normativa vigente.

2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale ovvero inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo e, in generale, anche ai corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea, alla concessione di borse di ricerca post laurea, esclusi gli iscritti ai corsi di specializzazione dell'area medica.

**Art. 3**  
*(Tipologia degli interventi)*

1. Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante i seguenti interventi:

- a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
- b) servizio di consulenza psicologica;
- c) erogazione di borse di studio;
- d) sussidi straordinari;
- e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore;
- f) istituzione e gestione di strutture abitative;
- g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;
- h) interventi e provvidenze a favore degli studenti diversamente abili;

- i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
- l) attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
- m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
- n) agevolazioni per la mobilità anche internazionale degli studenti;
- o) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 vengono effettuati tramite concorso.

3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di condizione economica.

4. L'Agenzia di cui all'articolo 8 può realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie proprie ovvero predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari).

#### **Art. 4**

##### *(Programmazione regionale)*

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale e sulla base delle indicazioni della Consulta regionale per gli interventi di cui all'articolo 6, approva il programma triennale per il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione.

2. Il programma, in armonia e nell'ambito delle previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire e le priorità per l'attuazione degli interventi;
- b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento.

3. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del programma triennale che si rendessero necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

4. Il programma triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l'anno successivo.

5. In ogni caso, trascorso il predetto termine, l'ADISU è autorizzata a prevedere nel proprio



bilancio di previsione, a titolo di finanziamento regionale, una somma pari a quella prevista nella programmazione triennale.

### **Art. 5**

*(Programmazione annuale)*

1. Il piano annuale, la cui esecuzione è affidata alla ADISU MARCHE, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce:

- a) gli obiettivi e gli interventi da attuare nell'anno di riferimento;
- b) gli standard minimi di qualità dei servizi;
- c) i criteri e le modalità per la determinazione da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 8, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
- d) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei sostegni economici, nonché l'ammontare dei prestiti d'onore;
- e) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui all'articolo 29, commi 5, 7 e 8;
- f) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
- g) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
- h) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa statale e regionale;
- i) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardante l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Agenzia.

### **Art. 6**

*(Consulta regionale per gli interventi)*

1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 390/1991, gli interventi della Regione e delle università e delle istituzioni di grado universitario, è istituita la

Consulta regionale per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

**2.** La Consulta è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente per materia, che la presiede;
- b) i Rettori delle Università degli Studi aventi sede nella regione Marche;
- c) i Presidenti delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale aventi sede nella regione Marche;
- d) il Presidente e il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario delle Marche;
- e) il Dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio;
- f) il Sindaco di ogni Comune in cui ha sede legale ciascuna università, accademia delle belle arti o conservatorio;
- g) due componenti della commissione assembleare regionale competente per il diritto allo studio, garantendo le minoranze.

**3.** Inoltre, al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, la Consulta regionale è integrata da:

- a) un rappresentante degli studenti per ogni università o istituto di grado universitario, con sede nella Regione Marche, individuato tra quelli eletti nei rispettivi consigli di amministrazione e designato dagli stessi;
- b) un rappresentante degli studenti per ogni facoltà di Università o istituto di grado universitario, che risulta attivata in un capoluogo di provincia diverso da quello in cui le università hanno la sede legale.

**4.** Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente indicato alla lettera e) del comma 1.

**5.** La Conferenza formula pareri sul programma triennale di cui all'articolo 4 proposto dalla Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

**6.** La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno e comunque in occasione della formulazione del programma triennale di cui all'articolo 4 e la partecipazione alla Consulta è senza oneri per la Regione salvo il rimborso delle sole spese di trasferimento per gli studenti per la partecipazione alle riunioni.

**Art. 7**

*(Osservatorio sul diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione)*

1. L'Osservatorio acquisisce informazioni e dati sulla popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e ogni altro dato funzionale ad una efficace programmazione degli interventi.

**CAPO II****Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari e dell'alta formazione (ADISU-MARCHE)****Art. 8**

*(Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Marche)*

1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, è istituita con sede legale in Urbino, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Marche, di seguito denominata ADISU-MARCHE, quale agenzia strumentale della Regione.

2. L'ADISU-MARCHE è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e opera nella Regione, nel rispetto e nell'ambito della programmazione regionale, con strutture decentrate, quale ente per l'attuazione degli interventi oggetto della presente legge. L'Agenzia è dotata di personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

3. La gestione finanziaria dell'ADISU-MARCHE è improntata a criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU-MARCHE predisposto dal direttore.

5. Il Presidente dell'Agenzia, entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione illustrativa dell'attività svolta nel precedente anno accademico, corredata degli elementi finanziari e contabili necessari anche al fine del controllo di gestione e della valutazione degli interventi in termini di efficienza, efficacia e trasparenza.

**Art. 9***(Organi dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Revisore unico dei conti;
- d) il Direttore.

**Art. 10***(Il Presidente)*

1. Il Presidente dell'ADISU-MARCHE è nominato con deliberazione dalla Giunta della Regione Marche, tra persone che abbiano conseguito una comprovata esperienza almeno quinquennale in materia di diritto allo studio universitario.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte e non può essere nominato per più di due mandati quinquennali consecutivi.

3. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- c) adotta, in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, i provvedimenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 2 dell'articolo 12 di competenza del Consiglio medesimo. Tali provvedimenti devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla Giunta regionale.

**Art. 11***(Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia)*

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto da:

- a) il Presidente dell'ADISU-MARCHE;
- b) tre rappresentanti della Regione eletti dall'Assemblea legislativa, scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private almeno quinquennale.

2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Agenzia.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale, è viene designato garantendo la rappresentanza territoriale delle sedi legali degli Atenei delle Marche.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono designati nel rispetto del criterio territoriale di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 12**

*(Competenze del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi regionali, definisce gli obiettivi, i programmi e i piani da attuare indicandone le priorità, emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e verifica i risultati della gestione amministrativa e dei servizi.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del Vicepresidente;
- b) l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e le relative variazioni e del conto consuntivo;
- d) la definizione dei criteri, nonché la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
- e) la realizzazione, l'acquisizione e la dismissione di immobili previa autorizzazione della Giunta regionale;
- f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività;
- g) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei servizi erogati anche in forma indiretta, tenendo presente le indicazioni espresse dagli utenti;
- h) i criteri per l'effettuazione degli eventuali accertamenti sulle dichiarazioni rese per accedere ai benefici;
- i) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza;
- l) la costituzione in giudizio e le transazioni;
- m) la nomina del Direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge agli altri organi e al direttore.

#### **Art. 13**

*(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di cinque giorni, salvo in caso di urgenza, in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in

via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Revisore dei Conti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 14**

*(Approvazione degli atti fondamentali dell'Agenzia)*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) accensione di mutui e prestiti;
- g) nomina del direttore dell'Agenzia.

2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

#### **Art. 15**

*(Revisore unico dei conti)*

1. Il Revisore unico dei conti è eletto dall'Assemblea legislativa e scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

2. Il Revisore rimane in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta.

3. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta. Il Revisore redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

4. Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

**Art. 16***(Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori)*

1. Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello Stato o della Regione Marche non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione o revisore dei conti:

- a) coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale e nazionale in partiti e movimenti politici, associazioni e sindacati;
- b) coloro che percepiscono uno stipendio dall'Agenzia o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Agenzia stessa;
- c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazioni con l'Agenzia.

2. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale, provinciale o comunale.

3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'Agenzia, si trasformano in cause di incompatibilità.

4. Il consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione d'incompatibilità, rimuovere la causa, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Agenzia.

5. In caso di mancata rimozione dell'incompatibilità di cui al comma 4, decade automaticamente dalla carica di consigliere.

6. La mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di consigliere.

**Art. 17***(Compensi degli amministratori)*

1. Al Presidente dell'ADISU-MARCHE spetta un compenso omnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Vice Presidente, spetta un gettone di presenza per ogni seduta.

3. La misura dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza è stabilita con provvedimento della Giunta regionale.

4. Al Revisore dei conti spetta un'indennità stabilita dalla Giunta regionale.

5. Ai componenti degli organi dell'Agenzia è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

**Art. 18***(Direttore dell'Agenzia)*

1. Il Consiglio d'amministrazione nomina il direttore dell'Agenzia, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto, e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione è può essere riconfermato.

2. Il Direttore dell'Agenzia deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualifica di dirigente nei ruoli dell'amministrazione regionale o di qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali. Costituisce titolo di valutazione la provata esperienza di dirigente nel settore del diritto allo studio.

3. L'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

4. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Il trattamento economico del direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti secondo la relativa disciplina regionale.

6. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido.

7. Il direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

8. La revoca dell'incarico di direttore è disposta dal Consiglio d'Amministrazione, per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.



**Art. 19***(Piante organiche e personale)*

1. L'ADISU MARCHE dispone di personale proprio.

2. Il personale dipendente degli ERSU – Enti regionali per il diritto allo studio universitario, transita nell'ADISU-MARCHE e mantiene lo stesso trattamento retributivo e previdenziale in godimento. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale di ruolo della Regione.

3. L'Agenzia adotta la dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa assegnato, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. Alla copertura delle piante organiche l'ADISU MARCHE provvede mediante:

- a) personale proprio;
- b) attivazione di procedure di mobilità del personale con priorità di quello appartenente al ruolo unico regionale, secondo la normativa vigente in materia;
- c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.

**Art. 20***(Assetto organizzativo)*

1. L'assetto organizzativo dell'Agenzia deve uniformarsi ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza, in modo da corrispondere alle funzioni dell'Agenzia definite dalla presente legge, ed è costituito da:

- a) direzione;
- b) settori e uffici;
- c) servizi.

2. I settori, gli uffici e i servizi devono essere decentrati sul territorio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, dove hanno le sedi le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, al fine di erogare i servizi in modo più soddisfacente.

3. Il Consiglio di amministrazione, con proprio atto, provvede all'organizzazione e al funzionamento delle strutture centrali e periferiche individuando i responsabili dei settori e degli uffici tra il personale con qualifica di dirigente ovvero di categoria D in possesso di laurea con attribuzione di alta professionalità.

**Art. 21***(Mezzi finanziari)*

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
- c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
- f) donazioni, eredità, legati;
- g) entrate derivanti da mutui e prestiti.

**Art. 22***(Patrimonio)*

1. I beni mobili e immobili, le attrezzature o ogni altro bene acquisito dagli ERSU – Enti regionali per il diritto allo studio universitario, disciplinati dalla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), costituiscono il patrimonio dell'ADISU-MARCHE con vincolo di destinazione mediante fusione per unione.

2. La Regione può concedere in comodato all'ADISU-MARCHE altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3.

3. Nell'ambito delle proprie attività, ADISU-Marche può proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante operazioni di project financing e/o permuta al fine di valorizzare gli stessi e offrire migliori opportunità agli studenti.

4. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione dei beni di cui al presente articolo, sono a carico dell'Agenzia.

5. I beni mobili ed immobili acquisiti in uso dalla Regione ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 3 e 10, della legge 390/1991 sono ceduti in comodato all'ADISU.

6. L'ADISU subentra alla Regione nei rapporti contrattuali che la stessa deve concludere ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.

7. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni

corrisposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 390/1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo, sono posti a carico dell'ADISU che utilizza detti beni.

### **Art. 23**

*(Bilanci e conti consuntivi)*

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione).

3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.

### **Art. 24**

*(Statuto e Regolamenti)*

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta lo statuto e i seguenti regolamenti:

- a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)); 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale) ed in armonia con i principi contenuti nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- b) il regolamento di contabilità;
- c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.

### **Art. 25**

*(Controllo sugli atti)*

1. Fermo quanto previsto dell'articolo 23 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell'Agenzia sono sottoposti al controllo da parte dei competenti organi regionali.

### **Art. 26**

*(Vigilanza)*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Agenzia secondo le modalità previste dello Statuto regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga

opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia utilizzando il personale regionale competente.

**3.** Nell'esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può:

- a) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di un commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;
- b) sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell'Agenzia.

**4.** Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

### **CAPO III**

#### **Disposizioni su singoli interventi e servizi**

##### **Art. 27**

*(Borse di studio)*

**1.** La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.

**2.** La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.

**3.** I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Agenzia indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Agenzia stessa.

**4.** La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.

**5.** La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.

6. Il Piano di programmazione triennale potrà inoltre prevedere l'erogazione di borse di studio secondo riserve nei limiti dei appositi finanziamenti.

#### **Art. 28**

*(Tariffe dei servizi e accertamenti)*

1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti un contributo al costo del servizio stesso. L'Agenzia può disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.

2. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità al decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 ed alle previsioni dei programmi regionali di cui all'articolo 4.

3. L'Agenzia esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'Agenzia può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

4. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 è di competenza dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

**Art. 29***(Servizio ristorazione)*

1. Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare le numerose e variegata esigenze dell'utenza anche, mediante convenzione, con strutture esterne, ovvero un'opportuna articolazione dell'offerta e degli orari.

2. Ove l'Agenzia decida di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.

3. Il servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonché ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente dell'Agenzia, a docenti di altre università, convegnisti e relatori, temporaneamente presenti per motivi di studio, purché presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L'estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, né pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.

4. L'accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari è consentito a studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento e di specializzazione; può inoltre essere consentito, anche a studenti delle scuole medie superiori ovvero ad altri soggetti pubblici previa stipula di convenzione senza pregiudicare la fruizione del servizio stesso agli studenti.

**Art. 30***(Servizio abitativo)*

1. Il servizio abitativo è organizzato dall'Agenzia al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 390/1991.

2. L'Agenzia istituisce e gestisce per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipula convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee. Per i collegi universitari e per le residenze l'idoneità ai fini del convenzionamento viene parametrata con i requisiti previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).

**3.** Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.

**4.** L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservata in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

**5.** L'ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 4, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 e del programma regionale di cui all'articolo 4, soggetti a periodica verifica.

**6.** Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma 5, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E' data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**7.** Qualora le strutture gestite o convenzionate con l'Agenzia dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, l'Agenzia può prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.

**8.** L'Agenzia, soddisfatte le richieste degli studenti in regolare corso di studio, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo anche per studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso.

**9.** Nell'ambito della collaborazione con l'università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere.

**10.** Agli studenti diversamente abili è riservata una quota dei posti nelle strutture abitative gestite e convenzionate con l'Agenzia.

**11.** L'Agenzia può organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati.

**12.** Al fine di garantire la maggiore economicità di gestione nei periodi di vacanza

dell'attività didattica l'Agenzia può concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.

**13.** La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

#### **Art. 31**

*(Servizi di agevolazione dei trasporti)*

**1.** L'Agenzia concorda con i soggetti che gestiscono servizi di pubblico trasporto le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, per quanto non previsto da norme statali, regionali o locali, e possono concedere documenti di viaggio gratuiti agli studenti diversamente abili e all'eventuale accompagnatore.

#### **Art. 32**

*(Prestiti d'onore)*

**1.** Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso agli studenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 390/1991.

**2.** Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero e l'ammontare dei prestiti d'onore in base al programma regionale di cui all'articolo 4.

#### **Art. 33**

*(Servizio sanitario e di medicina preventiva)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, la dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'Agenzia sanitaria unica regionale presenti nella cui zona è ubicato l'ateneo.

**2.** Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria, con le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 390/1991.

#### **Art. 34**

*(Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro)*

**1.** Il servizio di informazione e di orientamento al lavoro ha la funzione di indirizzare gli studenti della scuola media superiore, diplomandi e neo diplomati, e quelli dell'università, diplomandi, laureandi e neolaureati favorendo:

- a) la scelta consapevole degli studi in relazione alle inclinazioni personali;
- b) la conoscenza delle linee generali della situazione socio-economica del territorio anche in



relazione alle evoluzioni tecnologiche e produttive, alle dinamiche occupazionali e al contesto internazionale;

- c) l'identificazione delle opportunità di lavoro connesse al percorso universitario scelto.

**2.** Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia può:

- a) avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle strutture regionali per le politiche attive del lavoro acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonché della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell'orientamento, tramite convenzioni e protocolli d'intesa;

- b) organizzare, anche d'intesa con l'università, convegni, tavole rotonde, seminari, e giornate dell'orientamento, nonché provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull'assistenza universitaria e di orientamento al lavoro;

- c) avviare opportunità di formazione professionale che agevolino l'inserimento di studenti e neo laureati nel mondo del lavoro attraverso tre fasi operative che prevedano:

- 1) contatti con enti, associazioni, aziende al fine di individuare le figure professionali di cui necessitano con particolare riferimento al relativo percorso formativo;

- 2) organizzazione di brevi corsi volti ad impadronirsi delle procedure di comunicazione per facilitare l'ingresso nel mondo lavorativo attraverso la corretta predisposizione di lettere di motivazione adattate al destinatario, ovvero alla predisposizione di un curriculum vitae europeo, ovvero alle tecniche per affrontare un colloquio di lavoro, ovvero attraverso i sistemi informatici;

- 3) organizzazione di corsi per il conseguimento del ECDL (European Computer Driving Licence) e del PET (Preliminary English Test) e del UCLES University of Cambridge Local Examination Syndicate).

**3.** Al fine di promuovere le iniziative a beneficio degli studenti e neo laureati presso gli Atenei della regione ovvero presso gli Istituti di grado universitario all'Agenzia è riconosciuta la qualità di ente gestore relativamente ai finanziamenti del FSE o di appositi fondi regionali.

**Art. 35**

*(Servizio editoriale e librario)*

1. L'Agenzia promuove, in collaborazione con le Università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, un servizio editoriale, di videodocumentazione e di prestito librario al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.

2. Il servizio può essere gestito direttamente dall'Agenzia o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell'ambito universitario.

**Art. 36**

*(Collaborazione con l'università per attività culturali, sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti)*

1. L'Agenzia promuove anche attraverso la collaborazione con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale iniziative e attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti rivolte all'intera comunità studentesca.

**Art. 37**

*(Interventi a favore degli studenti diversamente abili)*

1. Per gli studenti che fruiscono degli interventi previsti dalla presente legge e appartengono alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure ad altre categorie di disabili protette dall'ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili, l'Agenzia prevede specifici interventi sia individuali che collettivi mediante l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

2. L'Agenzia stabilisce le modalità per la fruizione dei servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.

**Art. 38**

*(Interventi per attività a tempo parziale)*

1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia può prevedere, anche d'intesa con l'università, l'erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attività di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 390/1991.

2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a

norma degli articoli 4 e 13 della legge 390/1991.

3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 390/1991 e l'Agenzia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

**Art. 39**  
(Pubblicità)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 24 della legge 390/1991, l'Agenzia invia con decorrenza semestrale alle università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d'intervento.

**Art. 40**  
(Sanzioni)

1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Agenzia, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 23 della legge 390/1991.

2. Il Consiglio di amministrazione può comunque decidere la sospensione o la revoca dell'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.

**Art. 41**  
(Utilizzo delle strutture)

1. L'Agenzia può utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di mobilità studentesca e giovanile, organizzati direttamente.

2. L'Agenzia può altresì stipulare con le università, nonché con altri soggetti pubblici e privati, convenzioni allo scopo di garantire sia il servizio di ristorazione sia l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo o per convegni e congressi.

3. Le convenzioni prevedono la copertura totale dei costi, dei servizi a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi agli studenti.

4. L'Agenzia nel rapporto annuale rendiconta le attività svolte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione anche quantitativa dei servizi resi.

**CAPO IV****Tassa regionale per il diritto allo studio****Art. 42**

*(Oggetto e soggetti passivi della tassa)*

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è dovuta da tutti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa in unica soluzione all'atto di iscrizione. L'Agenzia può avvalersi degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e versamento.

**Art. 43**

*(Accertamenti e rimborsi)*

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

**Art. 44**

*(Esoneri)*

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 42, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle università per il pagamento dei tributi di propria competenza.

2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. L'Agenzia rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.

**Art. 45***(Importo della tassa)*

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 42 è determinato, con riferimento all'anno accademico 2011/2012, in euro 100,00.

2. Per gli anni successivi l'importo della tassa è stabilito con apposito articolo della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

**CAPO V****Disposizioni finanziarie e finali****Art. 46***(Finanziamento)*

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale sono stabilite le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:

- a) l'attuazione del diritto allo studio;
- b) finanziamenti e contributi per gli investimenti e le spese di gestione, comprese quelle relative agli oneri del personale;
- c) lo svolgimento delle iniziative ed attività di cui alla presente legge;
- d) la concessione di finanziamenti per gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio.

**Art. 47***(Norme transitorie e finali)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, con propria deliberazione, alla nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione e del Revisore unico dei Conti dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Marche (ADISU MARCHE).

2. Fino alla nomina di cui al comma 1, i Consigli di amministrazione e i Revisori degli Ersu di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino, in carica, continuano a svolgere le loro funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale provvede nella sua prima seduta, e comunque entro 30 giorni dall'insediamento, alla nomina del Vice Presidente e del Direttore.

4. In pari data alla nomina del Direttore dell'Agenzia i Direttori dei singoli Ersu decadono dall'incarico e il Consiglio di amministrazione fino alla realizzazione della fusione potrà utilizzare le strutture e il personale degli Ersu per i propri fini istituzionali mediante l'istituto dell'avvalimento.

5. Entro tre mesi dalla nomina di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione dello statuto e degli altri atti fondamentali resi necessari dalla presente legge, ivi compreso l'assetto organizzativo.

6. Entro il termine di sei mesi dalla nomina del Direttore, il Consiglio di amministrazione provvede alla realizzazione dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio mediante la disciplina della fusione per unione degli Ersu della Regione Marche in quanto applicabile ai sensi dell'articolo 172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) subentrando nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare.

7. Fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale dello statuto e degli altri atti fondamentali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto immediatamente applicabili e le altre norme in vigore con queste compatibili.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, e fino all'approvazione del programma regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario approvato e relativo all'anno accademico in corso.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

**Art. 48**  
*(abrogazioni)*

1. E' abrogata la l.r. 2 Settembre 1996, n. 38.